

	Comune di Rho	Numero 20	Data 27/04/2017
---	----------------------	--------------------------------	--------------------------------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di Aprile, alle ore 21.00, presso l'Aula Consiliare, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Nominativo	Qualifica	Pres.
Giovanni Vittorio Isidoro	Presidente	SI	Roberto Bellofiore	Consigliere	SI
Pietro Romano	Sindaco	SI	Claudio Scarlino	Consigliere	SI
Yasmine Bale	Consigliere	SI	Silvia Borghetti	Consigliere	NO
Giuseppe Scarfone	Consigliere	SI	Lorella Borghetti	Consigliere	NO
Saverio Francesco Viscomi	Consigliere	NO	Simone Giudici	Consigliere	SI
Giuseppe Forloni	Consigliere	SI	Stefano Giussani	Consigliere	SI
Luigi Valassina	Consigliere	SI	Giuseppe Lemma	Consigliere	SI
Federico Bindi	Consigliere	SI	Giovanni Kirn	Consigliere	NO
Chiara Carli	Consigliere	SI	Massimo Leonardo Cecchetti	Consigliere	SI
Fulvio Caselli	Consigliere	SI	Oscar Carlo Lampugnani	Consigliere	SI
Marisa Sinigaglia	Consigliere	SI	Marco Tizzoni	Consigliere	NO
Francesca Bua	Consigliere	SI	Mirko Venchiarutti	Consigliere	SI
Calogero Fabrizio Mancarella	Consigliere	SI			

Assiste il Segretario Generale, Matteo Bottari, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni Vittorio Isidoro, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA N.20 DEL 27.04.2017

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2017.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Tributi, sig. Andrea Orlandi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D.Lgs. 14.03.2011, n.23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta municipale propria;
- il D.L. n.201 del 06.12.2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione n.214 del 22.12.2011, che prevede l'anticipazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.), in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge 27.12.2013, n.147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che modifica in parte l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011;

Dato atto che con la Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che la Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016) ha modificato la disciplina della TASI e dell'IMU sia relativamente alle fattispecie imponibili, alle aliquote, alle agevolazioni ed esenzioni. In particolare per l'IMU è intervenuta su:

- Immobili concessi in comodato e terreni agricoli (art. 1, comma 10);
- Imponibilità dei terreni agricoli montani ai fini IMU ed esenzioni (art. 1, comma 13);
- Immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, ed imposta sugli immobili situati all'estero (art. 1, commi 15 -16);
- Agevolazioni sugli immobili locati a canone concordato (art. 1, commi 53-54);
- Regime fiscale degli "imbullonati" (art. 1, commi 21-24);

Ricordato che, ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, la componente IMU della I.U.C non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dal regolamento comunale;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto-Legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamato, inoltre, l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha disposto che *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”*;

Visto l'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017), che estende anche all'esercizio 2017, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali in vigore nell'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l'esercizio 2015;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.32 del 23.05.2016 con la quale sono state definite aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2016;

Ritenuto, in relazione a quanto già stabilito in materia di aliquote TASI, e per garantire gli equilibri di bilancio, di confermare anche per l'anno 2017 le aliquote e detrazioni IMU già approvate per l'esercizio 2016;

Precisato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 prevede che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2017 è stato prorogato inizialmente al 31.01.2017 con l'art.1, comma 454, della Legge 232/2016 ed ulteriormente differito al 31.03.2017 dall'art. 5, comma 11 del D.L. 244 del 30.12.2016, convertito in Legge 19/2017;

Richiamati quindi:

- il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il D.L. n. 201 del 06.12.2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative in quanto compatibili;
- il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 ed in particolare l'art. 52, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte del D.Lgs. n. 23/2011 e del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011;
- la Legge 27.12.2013, n.147 e s.m.i. ed in particolare l'art. 1, commi 677,678 e 703;
- l'art. 13, del D.L. n. 201/2011 (convertito nella Legge n. 214/2011) come modificato dalla Legge n.147/2013 e dalla Legge n. 208/2015;

Considerata l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di confermare l'aliquota base pari allo 0,92%, la modulazione delle aliquote previste per le abitazioni locatate con i contratti tipo, per le abitazioni sfitte e per le abitazioni concesse in uso gratuito;

Ritenuto opportuno riconfermare anche la casistica relativa all'abitazione concessa in uso gratuito e quindi i soggetti beneficiari facendo riferimento a quanto già previsto sia in regime di I.C.I. e nel

relativo Regolamento comunale, sia in regime I.M.U. 2012-2013-2014-2015-2016 e prevedere pertanto che deve intendersi:

“abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari” l’abitazione in cui quest’ultimi hanno fissato la propria dimora abitualmente e residenza anagrafica. Con il termine di familiari s’individuano: i figli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte dei genitori e viceversa; i fratelli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte di altri fratelli; i nipoti, per gli immobili concessi in uso gratuito dai nonni e viceversa. L’elencazione precedente è tassativa pertanto risultano esclusi i rapporti di parentela non specificatamente individuati. Non è altresì ammessa la concessione in uso gratuito tra coniugi;

Precisato, inoltre, che per le ulteriori agevolazioni introdotte dalla Legge n. 208/2015 relativamente alle unità immobiliari concesse in comodato ed agli immobili locati a canone concordato devono essere rispettati i presupposti e le condizioni specificatamente indicate all’art. 13, comma 3, lettera 0a) e 6 bis del D.L. n. 201/2011 (convertito nella Legge n. 214/2011), in particolar modo per quanto attiene agli obblighi di registrazione del contratto di comodato;

Ribadito che, fermo restando il sussistere dei requisiti per l’applicazione della specifica aliquota per le abitazioni locate con i contratti tipo e per le abitazioni concesse in uso gratuito, l’applicazione dell’aliquota agevolata è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione con le modalità ed i termini previsti dall’art.12 del vigente Regolamento comunale IMU;

Ritenuto di confermare nella misura di €. 200,00= la detrazione per “abitazione principale”, e per le relative pertinenze, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, uniche fattispecie di immobili con tale destinazione d’uso per i quali continua ad applicarsi l’IMU e non la TASI;

Dato atto che la suddetta detrazione è da applicare secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito e successivamente modificato;

Dato atto che è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando alla base imponibile degli immobili classificati nella categoria catastale D, l’aliquota di base dello 0,76 per cento ed al Comune l’eventuale differenza determinata in relazione alla maggior aliquota deliberata dall’ente entro i limiti previsti dall’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n.228/2012;

Richiamato l’art. 1, comma 448, della Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017), secondo cui, la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale viene assicurata, a decorrere dal 2016, da una quota dell’IMU comunale del 22,43% del gettito standard, come nell’esercizio 2016;

Stimato che l’introito presunto derivante dalla conferma delle aliquote e della detrazione come sopra precisato ammonta complessivamente ad € 10.664.000,00=;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 265 del 20/12/2016 con cui è stato autorizzato l’esercizio provvisorio ed il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017;

Dato atto che la somma di €. 10.664.000,00=, viene accertata, secondo la scadenza dell’obbligazione giuridica prevista nell’anno 2017 come segue:

- Esercizio 2017 per €. 10.664.000,00= al titolo n. 1, tipologia n. 101, categoria n. 6, cap. 460;

Considerato che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2017 - 2019 ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. n.267/2000, e che pertanto verrà sottoposta all’attenzione della Commissione dei Conti in concomitanza con la delibera di approvazione del Bilancio di Previsione 2017 - 2019, in quanto atto propedeutico all’approvazione dello stesso;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 per la parte relativa all'ordinamento contabile ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità dell'Ente;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e s.m.i.;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso compatibili;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, dal Direttore Area Servizi di Programmazione economica e delle Entrate;

Si procede quindi con una presentazione e una discussione unica degli argomenti deliberativi correlati all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017, di cui ai punti da 4) a 9) dell'ordine del giorno della seduta consiliare in corso;

Al riguardo, intervengono i consiglieri comunali sigg.ri: Venchiarutti, Bellofiore, Bale, Carli, Bindi, Mancarella, Isidoro, Scarlino, Caselli, Valassina, Lampugnani, Lemma, Giudici, Forloni, Giussani, Cecchetti, Scarfone e gli Assessori Orlandi e Vergani nonché il Sindaco Romano;

Presenti n. 20

Votanti n. 20

Voti favorevoli n. 16

Voti contrari n. 4 (Giudici, Giussani - Lega Nord; Lemma - F.I.; Scarlino - GDR)

Con n. 16 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2017, sulla base dei motivi richiamati in premessa, le aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale propria (IMU), quale componente della I.U.C, come segue:

ALIQUTA BASE	0,92 per cento
---------------------	-----------------------

2. di stabilire, per l'anno 2017, che l'aliquota base si applica a tutte le fattispecie ad esclusione di quelle di seguito riportate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
Fabbricati adibiti ad Abitazione principale classificati in categoria A/1, A/8, A/9 ed una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7	0,43 per cento
Abitazioni locate con i contratto tipo ai sensi dell'art.2, comma 3, Legge 431/1998 e recepiti con l'Accordo Locale per la Città di Rho.	0,43 per cento
Abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da	1 per cento

almeno 2 anni e relative pertinenze	
Abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari a condizione che costoro vi abbiano fissato la propria dimora abitualmente e residenza anagrafica e rientrano nella definizione di cui al successivo punto 3)	0,7 per cento

CATEGORIA CATASTALE	ALIQUOTA
C.1 Negozi e botteghe	0,88 per cento
C.3 Laboratori per arti e mestieri	
C.7 Tettoie chiuse od aperte	
D.1 Opifici	
A.10 Uffici e studi privati	

CATEGORIA CATASTALE	ALIQUOTA
D.2 Alberghi e pensioni	0,95 per cento
D.5 Istituti di credito, cambio e assicurazione	
D.7 Fabbricati costruiti od adattati per speciali esigenze di un'attività industriale	
D.8 Fabbricati costruiti od adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale	

3. di precisare che con il termine di familiari s'individuano: i figli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte dei genitori e viceversa; i fratelli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte di altri fratelli; i nipoti, per gli immobili concessi in uso gratuito dai nonni e viceversa. L'elencazione precedente è tassativa pertanto risultano esclusi i rapporti di parentela non specificatamente individuati. Non è altresì ammessa la concessione in uso gratuito tra coniugi;
4. di stabilire altresì che:
 - ove non espressamente previsto in maniera diversa, le aliquote differenziate non si applichino alle pertinenze, per le quali si dovrà invece fare riferimento all'aliquota base;
 - i proprietari di abitazione locata con i contratti tipo e concesse in uso gratuito sono tenuti, per poter applicare su tali unità immobiliari l'aliquota differenziata anziché quella base, a presentare apposita comunicazione nelle forme, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria demandando al Funzionario responsabile dell'imposta la relativa attuazione;
 - che le comunicazioni di cui al punto precedente dovranno essere correttamente compilate con tutte le informazioni richieste dalla modulistica appositamente predisposta, pena il mancato riconoscimento del diritto all'applicazione dell'aliquota differenziata;
5. di fissare nella misura di €. 200,00= la detrazione per "abitazione principale" e relative pertinenze, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 uniche fattispecie di immobili con tale destinazione d'uso per i quali continua ad applicarsi l'IMU e non la TASI;
6. di rimandare per quanto attiene la definizione di abitazione principale e relative pertinenze di cui al punto precedente, modalità di determinazione della base imponibile e di applicazione di aliquote e detrazione al D.L. n. 201/2011 ed alla rispettiva legge di conversione n. 214/2011 nonché alle altre norme a cui la stessa fa rinvio;

7. di dare atto che la somma di €. 10.664.000,00= viene accertata, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2017 come segue:
 - Esercizio 2017 per €. 10.664.000,00= al titolo n. 1, tipologia n. 101, categoria n. 6, cap. 460;
8. di inviare la presente deliberazione entro 30 giorni dall'esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per via telematica nonché per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;
9. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2017 - 2019, ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 28**

Ufficio Proponente: **Bilancio e Finanze**

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2017.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Bilancio e Finanze)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/03/2017

Il Responsabile di Settore
Vittorio Dell'Acqua

Visto contabile

Bilancio e Finanze

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/03/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Vittorio Dell'Acqua

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
Giovanni Vittorio Isidoro

IL SEGRETARIO GENERALE
Matteo Bottari